



la Bussola

Classificazione Decimale Dewey:

364.152082 (23.) OMICIDIO. Il soggetto riferito alle donne

ROBERTA BARBUSCIA SCIASCIA

IL DELITTO DI FEMMINICIDIO

UNA FATTISPECIE
AUTONOMA DI REATO



la Bussola



la Bussola



ISBN

979-12-5474-735-3

PRIMA EDIZIONE

ROMA 5 DICEMBRE 2025

INDICE

7	<i>Introduzione</i>
11	Capitolo I La Convenzione di Istanbul, 11 maggio 2011
23	Capitolo II Femminicidio. Un neologismo difficile da ignorare
41	Capitolo III Gli atti persecutori disciplinati dall'Art. 612- <i>bis</i> c.p., e le modifiche del d.l. cd. femminicidio
45	Capitolo IV Il femminicidio di massa di Marc Lépin. Politecnico di Montréal, dicembre 1989
49	Capitolo V EDV, Global Foundation for the Elimination of Domestic Violence

6 *Indice*

- 55 Capitolo vi
Estratti di cronaca – Giornali e blog
- 71 *Conclusioni*
- 75 *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione
e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e
la violenza domestica*
- 117 *Bibliografia*

INTRODUZIONE

La violenza di genere, e più precisamente, la violenza inaudita cui sono soggette donne e sovente anche i minori, rappresenta una delle tematiche più delicate e controverse degli ultimi tempi.

È ormai dibattuto, da convenzioni europee e linee guida nazionali territoriali il *modus operandi* al quale è opportuno fare riferimento per affrontare e contrastare tale drammatica realtà.

Donne, vittime di violenza domestica alla quale segue inevitabilmente la violenza assistita in caso di figli, spesso minori i quali subiscono da ex partner, conviventi, padri di famiglia, parenti vicini e lontani comportamenti abusanti e maltrattanti.

Gli autori di tale oscenità, abusano della propria vicinanza parentale per dare sfogo a comportamenti costituenti azioni inaudite e deplorevoli.

Un aspetto di gran lunga dibattuto risiede nell'assoluta gratuità di tali gesti, manipolando le vittime di tali atti minatori non solo della serenità e del benessere personale, ma

anche talvolta, nei casi più disparati della libertà individuale attraverso il tentativo di isolamento che spesso sfocia in una vera e propria segregazione sociale.

La famiglia è o dovrebbe essere un nucleo portatore di accudimento e protezione, una sorta di nido dove far ritorno in situazioni di pericolo e/o spossatezza, un luogo dove risolvere e condividere questioni, invece, sovente, sono frequenti situazioni nelle quali il nucleo familiare ed i componenti di essa stessa diventano i soggetti dai quali è necessario difendersi.

Le mura domestiche, diventano una sorta di carcere circoscritto da grate invisibili dall'esterno, dove la vittima abusata non trova la via di fuga, anzi ne cicatrizza e ne subisce spesso anche per lunghi anni gli atteggiamenti maltrattanti, abusanti e vessatori posti in essere nei suoi riguardi.

Una strategia comune all'autore della violenza è la tendenza alla manipolazione a scopo di controllo e possesso della vittima stessa, la quale dunque privata dall'essere riconosciuta come essere umano e non come un oggetto da possedere a proprio sfogo e compiacimento finisce con il perdere lentamente la propria autostima, entrando in quel ciclo infernale chiamato spirale della violenza.

La stessa vittima alterna momenti di gratuita svalorizzazione, segregazione, intimidazione e ricatto dei figli dal quale non trova fuga.

Sono anche questi ultimi, i figli, le vittime maggiormente a rischio di violenza assistita, ove sono i piccoli minori a pagare le conseguenze per l'illecito e gravoso comportamento, subito in via indiretta, dagli atti violenti e vessatori posti in essere, dal loro stesso padre nei confronti della loro stessa mamma.

La violenza domestica rientra nelle forme di espressione della violenza di genere. Ed è generatrice e portatrice di eventi traumatici verso i figli.

Ergo, non è raro che tali eventi colmi di rabbia restino in memoria delle piccole vittime necessarie oltremodo di una tutela *tout court* per via dell'orribile scempio, cui sono costretti, ingiustamente, ad assistere.

Atti gravosi e reiterati nel tempo sono le vere cause dell'idea distorta e malsana che si forma, cresce e germoglia nella memoria delle vittime di violenza assistita.

Un seme che si sviluppa fino a normalizzarsi ed automatizzarsi.

Nella violenza domestica quando si chiude la porta di casa, lasciando tutto all'esterno, è lì che il tutto trova il suo inizio.

Si entra nel limbo dell'inferno, fatto di minacce, abusi, maltrattamenti, limitazione della libertà personale e di violenza di ogni tipo: da quella fisica, a quella psicologica, fino ad arrivare alla violenza sessuale e perfino economica.

La "violenza contro le donne basata sul genere" designa qualsiasi violenza diretta e rivolta contro una donna in quanto tale.

L'art. 13 della Costituzione italiana recita solennemente:

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

Un'utopia o un diritto di attuazione?

CAPITOLO I

LA CONVENZIONE DI ISTANBUL 11 MAGGIO 2011

La convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica recita all'art. 1: "È violenza contro le donne ogni atto di violenza fondata sul genere che provochi un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà".

Un primo strumento internazionale giuridicamente vincolante per la prevenzione della violenza contro le donne, a tutela delle vittime di atti discriminatori subiti a causa del genere è rappresentato dalla cosiddetta Convenzione di Istanbul aperta alla firma l'11 maggio 2011, la quale nella sua stesura ha tenuto conto della "sempre più ampia giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo" nel contrastare la violenza sulle donne attraverso la previsione di norme sempre più rilevanti e condannandone ogni forma di espressione, da quella fisica, psicologica, sessuale ed economica, inclusa la violenza domestica e quella assistita.

Nel preambolo la Convenzione *de quo* riconosce che “il raggiungimento dell’uguaglianza di genere *de iure* e *de facto*” rappresenta un elemento chiave per la sua prevenzione.

Additando a ragioni storiche la manifestazione di disuguaglianza dei rapporti tra i sessi e riconoscendo che la violenza contro le donne rappresenta “uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini”.

Proteggere le donne da qualsiasi forma di violenza e la prevenzione e l’eliminazione della violenza contro le donne è uno degli obiettivi enunciati nell’art. 1 del 1 capitolo della Convenzione in esame.

Il contribuire ed eliminare ogni forma discriminatoria contro le donne rafforzandone l’autonomia e l’autodeterminazione, rappresenta il nucleo portante dello studio *de quo* i quali obiettivi perseguiti si evidenziano nel raggiungimento di una concreta parità tra i sessi.

Il predisporre misure di protezione e di assistenza a favore delle vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica, promuovendone la cooperazione internazionale e predisponendo un quadro globale di politiche di sostegno e di assistenza delle organizzazioni oltreché delle autorità incaricate rappresenta obiettivo comune.

L’applicazione della legge allo scopo di collaborare efficacemente e di garantire un’efficace attuazione delle disposizioni della convenzione *de quo* da applicare “in tempo di pace e nelle situazioni di conflitto armato” costituisce elemento fondante.

Rebus sic stantibus le disposizioni della Convenzione in esame annoverano tra le clausole finali ed i suoi effetti come le disposizioni *de quo* non pregiudichino quelle di “diritto interno e di altri strumenti internazionali vincolanti”

riconosciuti come più favorevoli per “la prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica”.

1.1. Precisazioni

La violenza contro le donne rappresenta una violazione dei diritti umani, una forma discriminatoria onnicomprensiva degli atti di violenza fondati sul genere “che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica ivi comprese le minacce, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà sia nella vita pubblica che in quella privata”.

Tali atti di violenza, raffigurandosi all'interno delle mure domestiche e tra componenti di uno stesso nucleo familiare, coniugi o ex partner “indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti abbia condiviso o condivide la stessa residenza con la vittima”, configura la realizzazione della violenza domestica e, sovente, della violenza assistita.

Ergo, necessarie le linee guida del 2005 e rivisitate nel 2017 a fronte della Convenzione di Istanbul in esame, promosse dal *CISMAI* (il Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso all'infanzia) al fine di attuare e regolamentare la protezione dei minori vittime di violenza assistita e garantirne il diritto alla salute fisica e psicologica.

Il coinvolgimento dei bambini nella violenza domestica della quale è vittima la madre maltrattata è una “forma di maltrattamento che può determinare nei minori effetti dannosi, a breve, medio e lungo termine, investendo le varie forme di funzionamento psicologico, emotivo, razionale, cognitivo-comportamentale e sociale”.

Alla violenza assistita conseguono gravi fattori di rischio, necessari di intervento e tutela, quali “la vittimizzazione a danno dei minori, la loro trascuratezza, il maltrattamento psicologico, il maltrattamento fisico” fino ad arrivare al più grave abuso sessuale. Investita *tout court* è la “trasmissione intergenerazionale della violenza”.

Rebus sic stantibus riduttivo appare sottolineare che l’assistere alla violenza da parte dei minori agita dal padre o dall’ex partner nei confronti della madre genera “confusione nel mondo interiore del minore” relativamente al concetto di affetto, intimità, violenza e tende a minare il cuore delle sue relazioni primarie assorbendone un *modus operandi* familiare disfunzionale.

1.2. La violenza psicologica

In una prospettiva familiare, ove l’equilibrio relazionale ed intra-familiare, dovrebbe essere strutturato sulla reciprocità di amore e di tutela rivolta gli uni verso gli altri.

Dove i componenti del nucleo parentale al quale si è circoscritti dovrebbero costituire una fonte a sostegno della fiducia e della comprensione.

È comune, sovente, ravvisare forme gratuite ed ingiustificate di violenza psicologica. Forme di attuazione di controllo e di manipolazione, atte a modificare lo stile e l’andamento psico relazionale della vittima della violenza stessa.

Tentativi di segregazione ed isolamento uniti a comportamenti vessatori, svalutanti e denigratori rivolti in modo minaccioso ed intimidatorio alla donna vittima di violenza psicologica rappresentano una realtà difficile da ignorare.

Ignara ed incredula, la donna stessa si avvia verso un percorso di svalutazione e disistima trovandosi a dover fronteggiare, con quello che di lì a poco si trasformerà in un vero e proprio manipolatore, situazioni del quotidiano e notti nel terrore.

Maltrattata ed umiliata davanti ai figli, spesso, minori.

Frutto di quell'amore che tesserà le fila per una prigionia dalle sbarre invisibili all'esterno.

La donna non trova via di fuga.

I minori, anch'essi sovente vittime secondarie del maltrattamento posto in essere dal padre nei confronti della loro stessa mamma.

Ex partner, coniugi, ex conviventi.

Tutti autori di un medesimo reato: la privazione della libertà individuale, della libertà di scelta, della lesione del diritto alla dignità ed all'autodeterminazione libera e consapevole.

La donna come uno strumento di sfogo, come quell'oggetto posseduto, pari ad una proprietà.

Private e svuotate della loro integrità morale e personale.

Le donne vittime di violenza, man mano, si disattivano ed appassiscono, come fiori privati della loro acqua e della loro cura.

Un ciclo di malessere e sopraffazione, ingiusta, ingiustificata ed oltremodo gratuita. In una parola: VIOLENZA

Che prende forma e dimensione sulla vita psicologica della donna maltrattata. Svuotandola nel profondo.

Contribuendo all'accrescimento di una disistima e di un isolamento senza eguali.

1.3. La violenza fisica. Estratti di storie da un centro antiviolenza

“Ed esordì con un no! Al quale seguì uno schiaffo”.

Ad un No secco seguì uno spintone ed innumerevoli calci.

«Non potevo uscire».

Dovevo solo fare visita a mia sorella la quale era partoriente, ma lui esordì con un no secco e determinato.

Al quale seguirono strattoni e spintoni.

Al mio tentativo di ribellione mi spinse sul divano e si diresse verso la porta di casa. S'impadronì delle chiavi e cominciò a minacciarmi di morte.

«Tu da qui non esci viva, se non fai come dico io». La paura prese forma nella mia vita.

Ai tentativi di segregazione seguirono quelli di isolamento.

AI miei familiari non era consentito passarmi a trovare a casa, almeno non previo il suo permesso.

Umiliazioni e calci.

Io appresi di essere incinta del nostro secondo figlio.

La piccola Martina (nome di fantasia) sedeva sul divano. Aveva solo due anni.

Vittima inconsapevole. Innocente.

Ma già portatrice di una storia di violenza inaudita.

La violenza fisica è un atto di forza ingiustificato ed ingiusto.

«Non permettere a nessuno di toccarti. Nemmeno con un dito».

“Perché tanto più la mano è cara, tanto più sentiamo il colpo”.

Non c'è fine al male fisico, oltretutto psicologico. Ai tentativi di omicidio.

Alle mani sul collo.

Alle liti a tavola la sera.

Ad un piatto sferrato per terra con tutta la minestra calda, ancora, commestibile. Perché c'è troppo sale e dopo una giornata di lavoro, un uomo non può tornare a casa e trovare pure la cena salata.

E quando vai per raccogliere la cena da terra.

Quella stretta sull'avambraccio e lo sguardo inferocito di chi vuole solo il tuo male e non il tuo bene, ti rendono una preda inerme nelle mani di un usurpatore.

MA QUESTO NON È AMORE.

La violenza. Tutta. Non è amore. Sotto ogni forma.

Ogni dimensione.

E non ha giustificazione, alcuna. La violenza fisica è visibile.

È palpabile, anche dall'esterno. Un livido.

Un graffio.

Un calcio.

Un pugno.

Basta solo uno di queste azioni perché si perpetrì la violenza. Basta anche uno solo di queste spregevoli ed ingiustificate azioni. Una sola azione, ed è violenza.

1.4. La violenza sessuale

La sfera intima ed il suo vissuto rappresentano una parte strettamente e profondamente personale.

Nessuno è in grado di comprenderne la sua assoluta individualità, così come colui o colei che ne sono portatori di diritto e tutela.

Il campo della sessualità e le scelte ad essa connessa rappresentano, indiscutibilmente, diritti inviolabili, necessari di una tutela *ad hoc* e riservata.

La libertà di disporre del proprio corpo liberamente e la volontà sessuale personale rispecchiano l'impronta di inalienabilità di tali diritti.

L'accettazione o il rifiuto dinanzi ad un invito di qualunque tipo, sia esso esplicito, oppure, implicito sono a totale discrezionalità della persona stessa.

La vita tutta, nella sua interezza, lascia spazio ad inclinazioni e piaceri a stampo individuale.

È per questo, e per molto altro, ancora che, la libertà sessuale è un diritto inviolabile e che, la violazione della garanzia di tutela ad esso connesso configura uno dei più grandi reati disciplinati e sanzionati dal nostro sistema penale vigente: la violenza sessuale.

Invero all'art 609-*bis* del codice penale ne ravvisiamo la sua tutela e la corrispondente sanzione in caso di una sua violazione.

L'art. 609-*bis de quo* stabilisce e sancisce:

«Chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali; 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona».

È fuori discussione, *ergo*, l'aspetto di tutela riservato a tale diritto, ma ad oggi la specialità di tale bene giuridico

ad alto impatto penalistico ha necessitato e necessita di un ulteriore studio ed approfondimento.

La scelta di introdurre all'interno del sistema legislativo penale ulteriori e nuove circostanze aggravanti al fine di proteggere il diritto *de quo* è fondamentale.

Ebbene, all'art. 609-ter del codice penale ravvisiamo l'aggiunta delle nuove circostanze aggravanti nel caso in cui la violenza sessuale venisse commessa:

Nei confronti di donna in stato di gravidanza, nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva anche senza convivenza.

Da tali introduzioni è ravvisabile come, *rebus sic stantibus* il novero dei soggetti possibili e meritevoli di aggravamento sanzionatorio trova una specifica estensione.

Costringere taluno ad obbedire ad un proprio desiderio sessuale personale ed unilaterale.

Imporre con l'uso della forza o della minaccia fisica o verbale pratiche indesiderate a sfondo sessuale.

Ricattare. Picchiare.

Umiliare al fine di ricevere favori sessuali, *non graditi, né voluti*, dalla vittima stessa, costituisce grave reato.

La violenza sessuale è un atto deplorabile.

Costringere taluno all'utilizzo di materiale pornografico senza il suo consenso o la sua approvazione.

Imporre la consumazione di rapporti sessuali con o in presenza di altre persone. Costringere taluno a consumare rapporti, implicanti violenza fisica, sotto minaccia o ricatto.

Rappresentano, tutte, fattispecie configurabili il reato di violenza sessuale.